



#### **CONDIZIONI GENERALI DI CONTRATTO**

#### Art. 1 - Premessa

Le seguenti norme costituiscono, unitamente al Documento di Sintesi e al Modulo di Apertura, il contratto (di seguito il "Contratto") tra il Cliente e BFF Bank S.p.A. (di seguito la "Banca").

La Banca, in tempo utile prima della sottoscrizione del Modulo di Apertura, ha messo a disposizione del Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole:

- a) la Guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario;
- b) il Foglio Informativo, contenente informazioni sulla Banca, sulle condizioni, sulle principali caratteristiche e sui rischi del servizio dalla medesima offerto, nonché sulle relative condizioni economiche.

La Banca mette comunque a disposizione del Cliente la documentazione indicata nelle precedenti lettere a) e b) sul proprio sito *internet*, nell'apposita sezione dedicata alla trasparenza accessibile dalla *home page*, nonché nei locali della Banca aperti al pubblico.

Prima della conclusione del Contratto la Banca ha altresì consegnato gratuitamente al Cliente, su supporto cartaceo o su altro supporto durevole, una copia completa di queste condizioni generali di Contratto (di seguito "Condizioni Generali di Contratto"), del Modulo di Apertura e del Documento di Sintesi, riportato quale frontespizio del Contratto per farne parte integrante.

Al momento della stipula del Contratto, il Cliente riceve una copia del Contratto da conservare.

In qualsiasi momento del rapporto, il Cliente può richiedere alla Banca copia cartacea del Contratto e del Documento di Sintesi aggiornato con le condizioni economiche in vigore.

## Art. 2 - Oggetto del Contratto

Il conto deposito (di seguito il "Conto Deposito") è un contratto di deposito in forza del quale la Banca acquista la proprietà delle somme depositate dal Cliente e si obbliga a restituirle alla scadenza del termine convenuto, riconoscendo su tali somme una remunerazione corrispondente agli interessi pattuiti e maturati.

La valuta di denominazione del Conto Deposito è l'euro.

Le operazioni di pagamento sono effettuate nella valuta di denominazione del Conto Deposito.

## Art. 3 – Vincoli sulle somme depositate

Al momento del deposito delle somme sul Conto Deposito il Cliente è tenuto ad individuare il periodo di tempo per il quale il Cliente medesimo si impegna a mantenere le somme depositate sul Conto, scegliendo tra le opzioni indicate nel Foglio Informativo tempo per tempo in vigore (c.d. "vincolo").

L'importo delle somme per le quali viene richiesta la costituzione del vincolo non può essere inferiore all'importo indicato nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente. Il Cliente può costituire vincoli di diversa durata.







Non è consentito al Cliente modificare la durata di un vincolo pattuito.

Il Cliente prende atto che con la costituzione del vincolo, le somme rimarranno indisponibili per tutto il periodo di tempo pattuito senza la possibilità per il Cliente di richiederne anticipatamente la restituzione alla Banca.

La Banca potrà accettare nuovi versamenti, previa richiesta del Cliente di assoggettare le relative somme ad un nuovo vincolo - nel rispetto dell'importo minimo indicato nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente - che inizierà a decorrere dalla data valuta riconosciuta all'accredito.

A tal fine, nella causale di ciascun versamento, il Cliente dovrà indicare espressamente la durata del vincolo cui intende assoggettare le somme depositate.

La Banca si riserva, tuttavia, la facoltà di non accettare versamenti successivi al versamento iniziale, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

Sulle somme vincolate il Cliente gode di un Tasso Migliorativo, variabile in funzione della durata del vincolo prescelta. Le condizioni economiche riguardanti gli interessi sulle somme vincolate resteranno immutate per tutta la durata del vincolo. Nel caso di nuovi versamenti, gli interessi applicabili saranno quelli riportati nel Documento di Sintesi reso disponibile al Cliente al momento della costituzione del nuovo vincolo.

Gli interessi sulle somme vincolate maturano al termine del periodo pattuito.

Alla scadenza dei periodi di vincolo pattuiti, il Cliente potrà:

- trasferire le somme svincolate sul Conto Predefinito di cui al successivo art. 7;
- lasciare depositate le somme svincolate sul Conto Deposito, usufruendo del Tasso Base applicabile nella misura indicata nel Documento di Sintesi;

richiedere alla Banca, nel rispetto dell'importo minimo vincolabile previsto nel Foglio Informativo vigente al momento della richiesta, di assoggettare le somme svincolate ad un nuovo vincolo, per iscritto o tramite il diverso canale che la Banca potrà attivare previa comunicazione al Cliente. Il nuovo vincolo avrà efficacia, anche ai fini del riconoscimento del Tasso Migliorativo applicabile, dalla data di ricezione della richiesta da parte della Banca.

La Banca si riserva la facoltà di non accettare richieste di costituzione di vincolo successive a quella iniziale, dandone tempestiva comunicazione al Cliente.

# Art. 4 – Accredito degli interessi

Gli interessi sulle somme depositate vengono riconosciuti al Cliente nella misura pattuita ed indicata nel Documento di Sintesi.

Nel Documento di Sintesi sono altresì indicati la periodicità e le modalità con cui sono liquidati gli interessi.

#### Art. 5 - Conclusione del Contratto

Con la firma del Modulo di Apertura, il Cliente accetta le Condizioni Generali di Contratto e il Documento di Sintesi che regolano il Conto Deposito.







La Banca attiva il Conto Deposito e comunica la propria accettazione al Cliente dopo:

- aver ricevuto il Modulo di Apertura debitamente firmato dal Cliente;
- aver adempiuto agli obblighi di adeguata verifica ai sensi della normativa antiriciclaggio;
- aver ricevuto il primo versamento sul Conto Deposito entro 30 giorni lavorativi dalla data di ricezione del Modulo di Apertura.

In caso di mancata effettuazione del versamento nei termini sopra indicati la richiesta del Cliente perderà ogni efficacia.

La Banca si riserva, in ogni caso, la facoltà di non accettare la richiesta di apertura del Cliente in considerazione delle proprie procedure interne di valutazione.

Il Contratto si intende concluso nel momento in cui il Cliente riceve la comunicazione della Banca di accettazione del Modulo di Apertura.

## Art. 6 - Identificazione del Cliente

All'atto della conclusione del Contratto e per l'intera durata del rapporto il Cliente è tenuto a fornire alla Banca i propri dati e tutte le informazioni necessarie e aggiornate richieste dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007, n. 231 in materia di antiriciclaggio e di prevenzione del finanziamento del terrorismo, nonché dalle procedure operative tempo per tempo adottate dalla Banca, al fine di assicurare la conformità alle vigenti disposizioni normative e la sicurezza delle transazioni. Il Cliente è tenuto a comunicare tempestivamente alla Banca ogni cambiamento di indirizzo, anche di posta elettronica, recapito telefonico e ogni variazione delle informazioni fornite in precedenza.

Qualora il Cliente non ottemperi a tale obbligo e non fornisca tutta la documentazione e/o le informazioni richieste a tal fine dalla Banca, quest'ultima, in conformità alle disposizioni tempo per tempo applicabili, si asterrà dall'instaurare il rapporto continuativo, ovvero potrà valutare di bloccare l'operatività del Cliente fino a che il medesimo non abbia fornito tutti i documenti e le informazioni richieste e avrà comunque diritto di porre fine al medesimo rapporto se già in essere.

Il Cliente prende atto che, in sede di esecuzione di operazioni a valere sul Conto Deposito, sarà tenuto a dichiarare di volta in volta se le predette operazioni sono effettuate per conto del Cliente medesimo, ovvero di un diverso soggetto (c.d. titolare effettivo). Qualora il Cliente non comunichi espressamente che l'operazione è posta in essere per conto di un diverso soggetto, la Banca presumerà che l'operazione venga effettuata nell'interesse del Cliente titolare del Conto Deposito.

#### Art. 7 - Conto Predefinito

Il Cliente, al fine di operare sul Conto Deposito, è tenuto a comunicare alla Banca le coordinate bancarie relative ad un rapporto di conto corrente di cui il medesimo risulta intestatario (di seguito il "Conto Predefinito").

Può essere utilizzato come Conto Predefinito esclusivamente un conto corrente bancario aperto presso banche autorizzate a svolgere l'attività bancaria in Italia.

Il Conto Predefinito è l'unico conto corrente dal quale il Cliente può trasferire le somme sul Conto Deposito e verso il quale le somme posso essere accreditate dal Conto Deposito.





Il Cliente indica nel Modulo di Apertura le coordinate bancarie relative al Conto Predefinito.

#### Art. 8 - Versamenti

Il Cliente può versare denaro sul Conto Deposito esclusivamente mediante bonifico bancario a valere sul Conto Predefinito.

Ciascun versamento deve essere almeno pari al limite minimo previsto per l'assoggettamento delle somme al vincolo.

Per l'intera durata del Contratto, l'importo complessivamente depositato sul Conto Deposito non potrà eccedere il limite massimo previsto dal Documento di Sintesi.

La valuta applicata all'accreditamento determina la decorrenza degli interessi.

#### Art. 9 - Prelevamenti

Il Cliente può prelevare denaro dal Conto Deposito, entro il limite del saldo liquido e disponibile, esclusivamente mediante trasferimento con bonifico bancario sul Conto Predefinito.

Le richieste di prelevamento dovranno essere trasmesse dal Cliente a mezzo lettera raccomandata o *fax* ai recapiti indicati al successivo articolo 22, ovvero tramite i diversi canali che la Banca potrà attivare previa comunicazione al Cliente. Ogni prelevamento disposto dal Cliente è effettuato a valere sulle eventuali somme non soggette a vincolo. Il Cliente non potrà, in ogni caso, richiedere la restituzione delle somme oggetto di vincolo prima della scadenza del vincolo medesimo.

In mancanza del consenso l'operazione è considerata non autorizzata e non viene eseguita.

Il Cliente prende atto che l'ordine di pagamento eseguito in coerenza con il codice identificativo (IBAN) del Conto Predefinito si ritiene eseguito correttamente per quel che concerne il beneficiario e/o il conto indicato dal codice stesso.

Il Cliente prende inoltre atto che effettuare qualsiasi azione tramite un canale a distanza che possa comportare un rischio di frode nei pagamenti o altri abusi, la Banca si riserva la facoltà di richiedere una forma di autenticazione forte.

# Art. 10 - Ricezione degli ordini di prelevamento e revoca

Gli ordini di prelevamento si considerano ricevuti quando pervengono alla Banca. Se il momento di ricezione non coincide con una Giornata Operativa per la Banca, l'ordine di prelevamento si considera ricevuto nella Giornata Operativa successiva. In ogni caso, il Cliente prende atto che gli ordini di pagamento si considerano ricevuti dalla Banca nella Giornata Operativa successiva se pervengono alla stessa successivamente al Termine della Giornata Operativa stabilita nel Documento di Sintesi.

Se l'esecuzione dell'ordine deve avvenire in un giorno determinato o alla fine di un determinato periodo o il giorno in cui sono messi a disposizione i fondi, il momento della ricezione coincide con il giorno convenuto. Ove il giorno convenuto non sia una Giornata Operativa per la Banca l'ordine s'intende ricevuto la Giornata Operativa successiva.

Il Cliente può revocare le disposizioni impartite finché l'ordine di eseguire il prelevamento non sia divenuto irrevocabile. Dal momento in cui la Banca riceve la revoca del consenso ad eseguire il prelevamento, il prelevamento non può essere considerato autorizzato dal Cliente.





Gli ordini di cui al comma 1 del presente articolo si considerano irrevocabili una volta che questi sono stati ricevuti dalla Banca ai sensi del medesimo comma.

Gli ordini di cui al comma 2 del presente articolo si considerano irrevocabili dalla fine della Giornata Operativa precedente il giorno concordato per l'avvio dell'esecuzione. Allo scopo, nel Documento di Sintesi è indicato il Termine della Giornata Operativa.

Decorsi i termini entro cui il Cliente può revocare l'ordine, quest'ultimo può essere revocato solo con il consenso della Banca. In tali casi, la Banca si riserva di addebitare al Cliente le spese connesse alla revoca.

# Art. 11 - Rifiuto dell'esecuzione di una disposizione

Fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, comma 5, in relazione al deposito di somme aggiuntive, quando le condizioni previste dal presente Contratto sono soddisfatte, la Banca non può rifiutarsi di eseguire le disposizioni ricevute dal Cliente, salvo che l'esecuzione delle medesime sia contraria a norme imperative o sia impossibile procedere all'esecuzione dell'operazione per errore materiale del Cliente nel conferimento dell'ordine.

In tal caso, la Banca, entro i termini per l'esecuzione dell'operazione, informa il Cliente, anche mediante tecniche di comunicazione a distanza, che l'ordine di pagamento non è stato eseguito e, ove possibile, indica le ragioni a sostegno del rifiuto all'esecuzione.

Nel caso in cui il rifiuto sia stato determinato da errori materiali del Cliente, la Banca, nella comunicazione di cui al comma precedente, indica la procedura da seguire al fine di correggere l'errore.

Resta inteso che ove il rifiuto all'esecuzione di un ordine di pagamento sia obiettivamente giustificato, la Banca avrà diritto al rimborso delle spese sostenute per la comunicazione di cui al comma 2.

In ogni caso, un ordine di pagamento di cui sia stata legittimamente rifiutata l'esecuzione si considera come non ricevuto.

# Art. 12 – Modalità di esecuzione delle disposizioni

La Banca esegue le disposizioni del Cliente secondo le modalità descritte nel Contratto. Tuttavia, se ricorre un giustificato motivo, la Banca può rifiutarsi di assumere l'incarico richiesto, dandone tempestiva comunicazione al Cliente, anche tramite tecniche di comunicazione a distanza.

In assenza di specifiche istruzioni da parte del Cliente, la Banca determina le modalità di esecuzione degli incarichi secondo la diligenza adeguata alla propria condizione professionale e tenendo conto degli interessi del Cliente e della natura degli incarichi.

In caso di versamento, l'importo dell'operazione è accreditato sul Conto Deposito non appena i fondi sono accreditati sul conto della Banca.

In caso di prelevamento, la Banca assicura che dal momento della ricezione dell'ordine di disposizione ai sensi dell'art. 10, l'importo del prelevamento è accreditato sul Conto Predefinito entro la fine della prima Giornata Operativa successiva.

In ogni caso, la data di valuta dell'addebito sul Conto Deposito delle operazioni disposte non può precedere la Giornata Operativa in cui l'importo dell'operazione è addebitato.

La Banca, nell'esecuzione delle disposizioni impartite dal Cliente, trasferisce l'importo integrale dell'operazione di pagamento e non trattiene spese sull'importo trasferito.





La Banca provvede, per ogni operazione eseguita, a consegnare tempestivamente al Cliente una ricevuta contenente tutte le informazioni necessarie ad identificare l'operazione e le caratteristiche essenziali della medesima (quali l'importo, le spese, la data valuta dell'addebito/accredito).

Tale informativa è resa gratuitamente disponibile su supporto cartaceo tramite posta ordinaria, all'indirizzo di corrispondenza indicato dal Cliente nel Modulo di Apertura o nelle altre modalità prescelte dal Cliente.

Il Cliente si impegna a comunicare alla Banca le eventuali variazioni del domicilio di cui al comma precedente.

La Banca non addebita al Cliente spese in relazione agli obblighi di informativa previsti dal presente articolo o dalla normativa vigente. Tuttavia, se il Cliente richiede informazioni aggiuntive o più frequenti oppure la trasmissione di informazioni con strumenti diversi da quelli specificati nel presente Contratto, la Banca si riserva il diritto di addebitare le relative spese, in misura ragionevole e proporzionata ai costi effettivamente sostenuti dalla stessa.

## Art. 13 - Operazioni non autorizzate o non correttamente esequite

Se il Cliente viene a conoscenza dell'esecuzione di un'operazione non autorizzata o non correttamente eseguita (ossia non conforme all'ordine o alle istruzioni impartite), deve comunicarlo alla Banca per iscritto, secondo le modalità stabilite nell'articolo 22, richiedendo la rettifica dell'operazione.

La comunicazione di cui al precedente comma deve essere effettuata senza indugio e comunque entro 30 (trenta) giorni da quando il Cliente riceve la conferma dell'esecuzione dell'operazione di pagamento.

In ogni caso, tali termini non operano se la Banca ha omesso di fornire o di mettere a disposizione del Cliente la comunicazione di conferma dell'esecuzione dell'operazione di pagamento.

Spetta alla Banca provare che l'operazione di pagamento sia stata autenticata, correttamente, registrata e contabilizzata e che non è stata influenzata dal malfunzionamento delle procedure necessarie per la sua esecuzione o da altri inconvenienti.

La Banca rimborsa al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non autorizzata, non eseguita o eseguita non correttamente, immediatamente e comunque non oltre la fine della Giornata Operativa successiva a quella in cui prende atto dell'operazione o riceve una comunicazione in merito, ripristinando la situazione del conto come se l'operazione di pagamento non avesse avuto luogo. In alternativa, il Cliente può scegliere di non ottenere il rimborso, mantenendo l'esecuzione dell'operazione di pagamento.

In caso di motivato sospetto di frode, la Banca può sospendere il rimborso di cui ai precedenti capoversi, dandone immediata comunicazione al Cliente e alla Banca d'Italia. La Banca può, in ogni caso, ottenere la restituzione dell'importo rimborsato qualora sia successivamente dimostrato che il pagamento era stato autorizzato. In tale caso la Banca ha il diritto di richiedere al Cliente la restituzione dell'importo rimborsato.





# Art. 14 – Responsabilità della Banca nella prestazione del servizio

Fermo restando l'obbligo di comunicazione di cui al precedente art. 13:

- i) quando l'operazione di pagamento è disposta dal Cliente pagatore, la Banca è responsabile nei confronti di quest'ultimo della corretta esecuzione dell'ordine di pagamento ricevuto, a meno che non sia in grado di provare al Cliente ed eventualmente al prestatore di servizi di pagamento del beneficiario che quest'ultimo ha ricevuto l'importo dell'operazione. In tale caso, il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario è responsabile nei confronti del beneficiario della corretta esecuzione dell'operazione di pagamento;
- ii) quando la Banca è responsabile ai sensi del punto (i), rimborsa senza indugio al Cliente l'importo dell'operazione di pagamento non eseguita o eseguita in modo inesatto e ripristina la situazione del conto come se l'operazione di pagamento eseguita in modo inesatto non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del Cliente non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo:
- iii) qualora invece il prestatore di servizi di pagamento del beneficiario sia responsabile ai sensi del punto (i), mette senza indugio l'importo dell'operazione di pagamento a disposizione del beneficiario o accredita immediatamente l'importo corrispondente sul conto di pagamento del beneficiario medesimo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento di quest'ultimo non deve essere successiva a quella che sarebbe stata attribuita al beneficiario in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento:
- iv) quando l'operazione di pagamento è disposta su iniziativa del Cliente beneficiario o per il suo tramite, la Banca è responsabile nei confronti del Cliente della corretta trasmissione dell'ordine di pagamento al prestatore di servizi di pagamento del pagatore ed è tenuto a trasmettere l'ordine di pagamento in questione senza indugio. In caso di trasmissione tardiva, la data valuta riconosciuta al Cliente non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta dell'operazione di pagamento. In tal caso la Banca è responsabile nei confronti del Cliente ed è tenuta a mettergli a disposizione l'importo dell'operazione di pagamento non appena esso sia accreditato sul proprio conto di pagamento, applicando una data valuta che non può essere successiva a quella che gli sarebbe stata attribuita in caso di esecuzione corretta;
- v) nel caso in cui la Banca, agendo in qualità di prestatore di servizi di pagamento del Cliente beneficiario, non sia responsabile della mancata o inesatta esecuzione di un'operazione di pagamento ai sensi dei punti che precedono, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore è responsabile nei confronti del pagatore ed è tenuto a rimborsare al pagatore senza indugio l'importo dell'operazione non eseguita o eseguita in modo inesatto. Ove per l'esecuzione dell'operazione sia stato addebitato un conto di pagamento, il prestatore di servizi di pagamento del pagatore riporta quest'ultimo allo stato in cui si sarebbe trovato se l'operazione non avesse avuto luogo. La data valuta dell'accredito sul conto di pagamento del pagatore non deve essere successiva a quella di addebito dell'importo.

La Banca non sarà ritenuta responsabile qualora dimostri di aver eseguito l'operazione in conformità con le norme che regolano i singoli servizi e che, dunque, le somme sono state







messe a disposizione del beneficiario o addebitate al Cliente pagatore nel rispetto dei termini di esecuzione previsti o con un lieve ritardo.

In ogni caso, quando un'operazione non è eseguita o è eseguita non correttamente, la Banca si adopera senza indugio, su richiesta del Cliente, per rintracciare l'operazione ed informa il Cliente medesimo del risultato. Resta ferma la responsabilità della Banca per tutte le spese ed interessi imputati al Cliente a seguito della mancata o inesatta esecuzione dell'operazione di pagamento.

La Banca non è responsabile della mancata, tardiva o inesatta esecuzione dell'ordine se il Cliente, all'atto del conferimento dell'ordine, ha erroneamente fornito le indicazioni necessarie all'esecuzione dell'operazione di pagamento o se la banca del beneficiario ha ricevuto l'importo nei tempi di esecuzione concordati o con un lieve ritardo.

La Banca è responsabile solo dell'esecuzione dell'operazione in conformità con il codice identificativo indicato dal Cliente, anche se quest'ultimo ha fornito informazioni ulteriori rispetto all'identificativo stesso. La Banca, in ogni caso, compirà ogni ragionevole sforzo per recuperare i fondi oggetto dell'operazione, riservandosi di addebitare al Cliente le spese relative. Qualora non sia possibile il recupero dei fondi, su richiesta scritta del Cliente, la Banca fornirà al medesimo le informazioni disponibili e utili ai fini delle azioni di tutela.

La Banca non risponde delle conseguenze derivanti da caso fortuito o da cause ad essa non imputabili (fra le quali si indicano, a puro titolo di esempio, quelle dipendenti da scioperi anche del proprio personale o da disservizi in genere), da ogni impedimento od ostacolo di forza maggiore che non possa essere superato con l'ordinaria diligenza, nonché qualora abbia agito in conformità con i vincoli derivanti da altri obblighi di legge.

## Art. 15 – Prova degli ordini e disposizioni

La Banca ed il Cliente si danno reciprocamente atto che la prova delle disposizioni impartite dal Cliente e di quelle eseguite sarà validamente fornita per mezzo delle scritture contabili della Banca, nonché delle registrazioni eventualmente effettuate su supporto informatico o su altro supporto equivalente, anche in via automatica.

# Art. 16 - Diligenza della Banca nei rapporti con il Cliente

Nei rapporti con il Cliente, la Banca opera secondo criteri di diligenza adeguati alla propria condizione professionale e alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176, comma 2, Cod. Civ.

La Banca osserva, inoltre, le norme dettate dal Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 (Testo Unico delle leggi in materia bancaria e creditizia), dal Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 e dalle relative disposizioni di attuazione ed è soggetta alla vigilanza e ai controlli della Banca d'Italia, Via Nazionale 91, 00184 - Roma.

# Art. 17 – Deposito firme e poteri di rappresentanza

Il Cliente deposita la firma delle persone autorizzate a rappresentarlo nei suoi rapporti con la Banca e precisa per iscritto i limiti eventuali delle facoltà loro accordate.

In difetto, il delegato potrà esercitare ogni facoltà contrattuale, esclusa l'estinzione del rapporto. Il Cliente e i relativi rappresentanti sono tenuti ad utilizzare, nei rapporti con la Banca, la propria sottoscrizione autografa in forma grafica corrispondente alla firma depositata, ovvero – previo accordo tra le parti – nelle forme consentite dalle leggi vigenti.





Salvo disposizione contraria, l'autorizzazione conferita ad un soggetto a disporre sul rapporto non determina revoca implicita delle autorizzazioni precedentemente conferite ad altri soggetti.

Il Cliente può revocare o modificare le facoltà concesse alle persone autorizzate, informando il rappresentante dell'intervenuta revoca o della modifica delle facoltà conferitegli.

Dal canto loro, le persone autorizzate a rappresentare il Cliente possono rinunciare al potere di rappresentanza loro conferito.

In ogni caso, la Banca deve essere informata con apposita comunicazione, inviata a mezzo lettera raccomandata, anche quando le revoche, modifiche e rinunce siano state depositate e pubblicate ai sensi di legge o comunque rese di pubblico dominio.

Decorsi 3 (tre) giorni lavorativi dalla data di ricezione della comunicazione di cui sopra, la Banca non potrà più assumere o assolvere incarichi su disposizione del soggetto non più autorizzato.

Le altre cause di cessazione delle facoltà di rappresentanza diverse dalla revoca o dalla rinuncia (quali, ad esempio, la perdita della capacità di agire da parte del soggetto autorizzato) non sono opponibili alla Banca sino a quando essa non ne abbia avuto notizia legalmente certa.

#### Art. 18 - Garanzia e compensazione

La Banca, a garanzia di ogni suo credito verso il Cliente, presente o futuro, anche se non liquido ed esigibile ed anche se cambiario, ha diritto di pegno e di ritenzione su tutti i titoli e i valori di pertinenza del Cliente che siano per qualsiasi ragione detenuti dalla Banca o pervengano ad essa successivamente.

Quando tra la Banca e il Cliente esistono più rapporti di qualsiasi genere o natura ha luogo in ogni caso la compensazione di legge ad ogni suo effetto.

Se il Cliente è divenuto insolvente o ha diminuito, per fatto proprio, le garanzie che aveva date o non ha dato le garanzie che aveva promesse (art. 1186 Cod. Civ.), la Banca ha altresì il diritto di valersi della compensazione ancorché i crediti, seppure in monete differenti, non siano liquidi ed esigibili e ciò in qualunque momento senza obbligo di preavviso e/o formalità, fermo restando che dell'intervenuta compensazione la Banca darà pronta comunicazione scritta al Cliente.

# Art. 19 – Solidarietà e indivisibilità delle obbligazioni assunte dal Cliente

Tutte le obbligazioni del Cliente verso la Banca si intendono assunte in via solidale e indivisibile anche per gli eventuali aventi causa a qualsiasi titolo dal Cliente stesso.

## Art. 20 – Comunicazioni periodiche della Banca

Almeno una volta l'anno, entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla data di chiusura del periodo di riferimento, la Banca trasmette al cliente un rendiconto contenente informazioni di dettaglio sull'andamento del rapporto e il Documento di Sintesi aggiornato.

Se il Cliente non presenta una contestazione scritta, le comunicazioni si intendono approvate decorsi 60 (sessanta) giorni dal relativo ricevimento.





Tale informativa è resa disponibile su supporto cartaceo tramite posta ordinaria, all'indirizzo di corrispondenza indicato dal Cliente nel Modulo di Apertura o nelle altre modalità prescelte dal Cliente.

Il Cliente si impegna a comunicare alla Banca le eventuali variazioni del domicilio di cui al comma precedente.

I costi a\*ddebiti alla clientela quale corrispettivo delle comunicazioni periodiche sono indicati nel Documento di Sintesi.

#### Art. 21 – Le altre comunicazioni della Banca

La Banca invia le altre comunicazioni, diverse da quelle indicate nel precedente articolo:

- a mezzo posta, all'indirizzo di corrispondenza del Cliente, in caso di comunicazioni che per Contratto o per legge devono essere inviate per iscritto;
- a mezzo fax, posta elettronica o altri mezzi di comunicazione a distanza, tempo per tempo concordati con il Cliente, in tutti gli altri casi.

Il Cliente può in ogni caso chiedere alla Banca l'invio della copia cartacea delle comunicazioni. I relativi costi sono indicati nel Documento di Sintesi.

Il Cliente, colui che gli succede a qualunque titolo e colui che subentra nell'amministrazione dei suoi beni hanno diritto di ottenere, a proprie spese, entro congruo termine e comunque non oltre 90 (novanta) giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente a singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni. La Banca indica al Cliente, al momento della richiesta, il presumibile importo delle relative spese.

#### Art. 22 - Comunicazioni del Cliente

Salvo quanto diversamente indicato nel Contratto, il Cliente invia le proprie comunicazioni alla Banca via posta, presso la sede legale e direzione generale della Banca, Viale Lodovico Scarampo, 15 - 20147 Milano; via posta elettronica, all'indirizzo email info-contofacto@bff.com o via fax, al numero +39 02 4818157.

Il Cliente curerà che le comunicazioni, nonché i documenti in genere, diretti alla Banca siano compilati in modo chiaro e leggibile.

Tali comunicazioni sono effettuate a rischio del Cliente, per ogni conseguenza derivante da errori, disguidi o ritardi nella trasmissione e sono opponibili alla Banca solo quando giunte a destinazione.

## Art. 23 – Commissioni e Spese

Le commissioni, le spese, i diritti e gli oneri applicati al rapporto sono indicati nel Documento di Sintesi.

La Banca è autorizzata ad addebitare sul Conto Deposito tutte le somme ad essa dovute dal Cliente a qualsiasi titolo.

La Banca è, in ogni caso, autorizzata a rivalersi nei confronti del Cliente per ogni spesa o onere fiscale inerente e consequente all'accensione ed all'esecuzione del rapporto.

#### Art. 24 - Durata e Recesso

Ciascun deposito vincolato ha la durata stabilita dal Cliente al momento della costituzione del vincolo.





Successivamente alla scadenza del vincolo il Contratto di deposito delle somme non soggette a vincolo resterà in vigore fino a quando una delle parti non eserciti il diritto di recesso.

Il Cliente ha il diritto di recedere dal Contratto in qualsiasi momento, senza alcun preavviso e senza l'applicazione di penalità o di spese di chiusura, inviando alla Banca una lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli eventualmente pendenti ovvero, in assenza di vincoli, dal momento in cui la Banca riceve la comunicazione.

La Banca rende disponibili le somme sul Conto Predefinito entro 15 (quindici) giorni dal momento in cui ha effetto l'esercizio del diritto di recesso, fatto salvo l'adempimento di tutti gli obblighi contrattuali a carico del Cliente medesimo.

La Banca si riserva la facoltà di recedere in qualunque momento dal Contratto dandone comunicazione scritta al Cliente in formato cartaceo o altro supporto durevole, con un preavviso minimo di 2 (due) mesi, salvo in caso di giustificato motivo in cui il recesso ha invece effetto immediato. Nel caso in cui sul Conto fossero presenti somme vincolate, il recesso ha effetto dalla data di scadenza dei vincoli.

In caso di recesso, da chiunque esercitato, la Banca è in ogni caso tenuta ad eseguire gli ordini impartiti anteriormente o già in corso di esecuzione al momento del recesso, e a rimborsare al Cliente le spese – eventualmente fatturate periodicamente e da questi corrisposte in via anticipata – in misura proporzionale al periodo di tempo successivo al recesso.

#### Art. 25 – Modifica unilaterale delle norme e delle condizioni contrattuali

La Banca ha il diritto di modificare unilateralmente le norme che disciplinano i tassi, i prezzi e le altre condizioni previste dal Contratto (ivi incluse le eventuali agevolazioni concesse con riferimento al pagamento dell'imposta di bollo).

Tali modifiche sono in ogni caso subordinate alla presenza di un giustificato motivo, anche se hanno ad oggetto le condizioni e le informazioni relative ai servizi di pagamento.

La Banca comunica espressamente per iscritto al Cliente o mediante altro supporto durevole preventivamente accettato dal Cliente le variazioni unilaterali apportate alle condizioni contrattuali con un preavviso di almeno 2 (due) mesi.

Il Cliente e la Banca si danno reciprocamente atto che, in conformità a quanto indicato al precedente articolo 3, per le nuove operazioni di vincolo le condizioni economiche saranno quelle pubblicizzate nel Foglio Informativo tempo per tempo vigente e che, pertanto, l'eventuale modifica di tali condizioni rispetto a quelle precedentemente applicate non costituisce una modifica unilaterale del Contratto ai fini del presente articolo.

La comunicazione al Cliente avviene per iscritto, secondo modalità contenenti in modo evidenziato la formula "Proposta di modifica unilaterale del contratto" o, in caso di modifica alle disposizioni inerenti i servizi di pagamento, "Proposta di modifica del contratto" e specificando che, se il Cliente non recede entro la data indicata per l'applicazione delle modifiche, la proposta si intenderà accettata.

Prima di tale data, dunque, il Cliente ha diritto di recedere senza spese e di ottenere, in sede di liquidazione del rapporto, l'applicazione delle condizioni precedentemente praticate. Qualora la modifica riguardi esclusivamente la misura del Tasso Base ed il Cliente abbia depositato somme soggette a vincolo, limitatamente alle somme vincolate







l'eventuale recesso avrà effetto alla data di scadenza del relativo vincolo. La Banca rimborserà al Cliente le somme non soggette a vincolo entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione di recesso e provvederà automaticamente a rimborsare al Cliente le somme soggette a vincolo alla data di scadenza del vincolo stesso, con valuta in pari data.

Eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio applicabili alla prestazione dei servizi di pagamento in senso favorevole al Cliente possono essere applicate con effetto immediato e senza preavviso. La Banca si riserva in ogni caso di applicare con effetto immediato e senza preavviso anche eventuali modifiche dei tassi di interesse o di cambio in senso sfavorevole al Cliente quando la modifica dipende esclusivamente dalla variazione dei tassi di interesse o di cambio di riferimento convenuti nel Contratto. La Banca informa tempestivamente il Cliente delle modifiche che riguardino i tassi di interesse.

# Art. 26 – Reclami e definizione stragiudiziale delle controversie

Il Cliente può contestare l'operato della Banca, rivolgendosi all'Ufficio Reclami della Banca, Viale Lodovico Scarampo, 15 20147 Milano, fax: +39. 02 49905.303, posta elettronica: reclami@bff.com posta certificata: reclami@pec.bancafarmafactoring.it.

Qualora l'Ufficio Reclami non abbia fornito risposta nel termine di 60 (sessanta) giorni, la risposta non sia stata in tutto o in parte soddisfacente o non sia stata data attuazione all'accoglimento del reclamo, il Cliente può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'ABF e l'ambito della sua competenza si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca.

La decisione dell'ABF non pregiudica la possibilità per il Cliente di presentare esposti alla Banca d'Italia o di ricorrere all'autorità giudiziaria ordinaria.

In relazione ai servizi di pagamento la Banca fornisce una risposta entro il termine di 15 giorni lavorativi.

Ai fini del rispetto degli obblighi di mediazione obbligatoria previsti dal Decreto Legislativo 4 marzo 2010, n. 28, prima di fare ricorso all'autorità giudiziaria il Cliente e la Banca devono esperire il procedimento di mediazione, quale condizione di procedibilità, ricorrendo:

- all'Organismo di Conciliazione Bancaria costituito dal Conciliatore Bancario Finanziario – Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie – ADR (www.conciliatorebancario.it, dove è consultabile anche il relativo Regolamento), oppure
- ad uno degli altri organismi di mediazione, specializzati in materia bancaria e finanziaria, iscritti nell'apposito registro tenuto dal Ministero della Giustizia.

La condizione di procedibilità di cui alla predetta normativa si intende assolta nel caso in cui il Cliente abbia esperito il procedimento di cui sopra presso l'ABF. Per maggiori indicazioni, il Cliente può consultare la Guida relativa all'accesso all'Arbitro Bancario Finanziario, disponibile presso i locali della Banca aperti al pubblico e sul sito *internet* della Banca.

#### Art. 27 – Legge applicabile – Foro competente – Lingua utilizzata

Il Contratto è redatto in italiano ed è regolato dalla legge italiana.





Per ogni controversia che dovesse sorgere in dipendenza del Contratto, è competente, in via esclusiva il foro di Milano.

La lingua utilizzata nelle comunicazioni tra la Banca e il Cliente è la lingua italiana.

La violazione delle disposizioni in materia di servizi di pagamento dettate dalla normativa tempo per tempo vigente comporta l'applicazione di sanzioni amministrative a carico degli amministratori, dei sindaci, dei dirigenti, dei dipendenti e dei collaboratori della Banca.

BFF Bank S.p.A.

#### **GLOSSARIO**

Ai fini del presente Contratto si intendono per:

"Arbitro Bancario Finanziario", il sistema di risoluzione stragiudiziale delle controversie tra clienti e banche ed altri intermediari finanziari;

"Autenticazione forte del cliente": un'autenticazione basata sull'uso di due o più elementi, classificati nelle categorie della conoscenza (qualcosa che solo l'utente conosce), del possesso (qualcosa che solo l'utente possiede) e dell'inerenza (qualcosa che caratterizza l'utente), che sono indipendenti, in quanto la violazione di uno non compromette l'affidabilità degli altri, e che è concepita in modo tale da tutelare la riservatezza dei dati di autenticazione;

"Cliente", si intende il soggetto che sottoscrive il Contratto con la Banca;

"Documento di Sintesi", il frontespizio del Contratto, recante le condizioni economiche e le più significative condizioni contrattuali applicate al rapporto;

"Foglio Informativo", il documento contenente informazioni sulla Banca, sulle caratteristiche e sui rischi del servizio prestato dalla Banca e sulle condizioni economiche offerte;

"Foro Competente", il luogo in cui risiede il Tribunale competente a regolare le controversie che possono insorgere in dipendenza del presente Contratto tra la Banca e il Cliente;

"Giornata Operativa", il giorno in cui la Banca è operativa in base a quanto è necessario per l'esecuzione dell'operazione di pagamento. Si considerano Giornate Operative i giorni feriali ad esclusione del sabato;

"Modulo di Apertura", la proposta contrattuale di adesione al Conto Deposito;

"Tasso Base", tasso di interesse riconosciuto dalla Banca sulle somme non soggette a vincolo;

"Tasso Migliorativo", tasso di interesse riconosciuto dalla Banca sulle somme soggette a vincolo, variabile in funzione della durata del vincolo;

"Termine della Giornata Operativa", limite orario entro il quale le disposizioni ricevute dal Cliente si considerano ricevute nella stessa Giornata Operativa;